

CAGLIARI, 23 febbraio 2018

Il Giudice Sportivo Territoriale

- visto il referto arbitrale del Direttore d'incontro Giovanni Amos Muscheri del 21.02.2018, Arbitro Regionale GAP Or, designato a dirigere l'incontro dei campionati nazionali di 1° categoria fra la SOMS Oristano e ASD Serramanna, svoltosi presso l'impianto della SOMS Oristano in data 21.02.2018
- considerato che dal punto di vista procedurale, l'istanza in questione è da ritenersi ricevibile e tempestiva giacché inoltrata in ossequio alla forma e al termine contemplati del Regolamento di Giustizia e Disciplina (R.G.D.) della F.I.B.;

PREMESSO CHE

- viene sottoposta all'attenzione di questo Giudice Territoriale la condotta posta in essere dal tesserato Riccardo Fiorentini tessera n. 376381 durante il predetto incontro;
- dall'esame del rapporto si evince che il tesserato Fiorentini ha tenuto un comportamento non conforme alle prescrizioni regolamentari perchè irrispettoso e provocatorio e creando disturbo alla competizione; nello specifico, si allontanava dal campo di gioco senza autorizzazione e vi faceva rientro solo dopo ripetuti richiami del Direttore di gara a cui rispondeva frasi del tipo *"sto poco bene cosa vuoi il certificato medico?"*, *tu cosa ne sai se io sono alcolizzato e sto male se non bevo?* io non rientro, vuol il certificato medico?; oppure rivolgendosi a soggetti terzi *"tu puoi andare via a te non lo da il cartellino"*;
- nonostante il richiamo verbale da parte del Direttore d'incontro, il sig. Fiorentini ha continuato a mantenere un comportamento non conforme;

visto lo Statuto della Federazione Bocce,



visto il Codice di comportamento sportivo,

visto il Regolamento di Giustizia e disciplina,



CONSIDERATO CHE

- la condotta del sig. Fiorentini Riccardo è meritevole di sanzione in quanto integra la fattispecie prevista 61, comma 3, lettere a), d, g, (violazioni che anche considerate singolarmente sono meritevoli di sanzione) così come sussiste la responsabilità della ASD Serramanna ai sensi dell'art. 61, comma 2 e 7.

Per questi motivi

Dato atto che i fatti descritti, anche a seguito di compiuta istruttoria, appaiono provati,

APPLICA

- a. a Fiorentini Riccardo, (tessera n. 376381), in quanto autore dei fatti, ai sensi dell'art. 61, comma 5, lettera b e comma 6, (pena base di un mese, raddoppiata ai sensi del comma 6 in quanto la violazione è stata commessa da un soggetto che ha anche la qualifica di Arbitro, la sanzione della squalifica per mesi due ;
- b. alla Società Asd Serramanna, la multa di € 150,00 ai sensi dell'art. 61, comma 7, lettera.

Si trasmette alla segreteria regionale della FIB per le notificazioni alle parti.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo

Cagliari, 22 febbraio 2018

(Il Giudice Sportivo Territoriale)

Avv. Nicola Norfo

